



MODULO A

Linee guida all'utilizzo/accesso Laboratorio Biologico Dipartimentale - stanza 112 (ed.301) – Dip.Chimica.

I **Docenti/Ricercatori strutturati** (RADR*) ed il Pers. Tecnico del Dipartimento di Chimica possono richiedere l'accesso tramite apposito **Modulo B** per sé e per altre eventuali unità (max 2 per modulo) di personale non strutturato che utilizzeranno il laboratorio sotto la sua responsabilità e supervisione (ovvero laureandi, dottorandi, borsisti ecc).

Il **Direttore**, in qualità di responsabile ai fini della sicurezza del Dipartimento di Chimica nonché in ottemperanza alle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, al Regolamento di Ateneo sulla Sicurezza ed al Regolamento Dipartimentale sul Rischio Biologico, **precisa che è possibile manipolare esclusivamente Agenti Biologici del gruppo di rischio 1 della classificazione dell'art.268 del Titolo X D-Lgs.81/2008**. Inoltre non è consentito l'uso di MOGM, poiché il laboratorio biologico 112 del Dipartimento è sprovvisto di notifica di impianto (e di impiego) per i microorganismi geneticamente modificati (MOGM).

L'**accesso al laboratorio biologico** e l'utilizzo delle attrezzature ivi presenti può avvenire soltanto dopo autorizzazione del Direttore. Il RADR*preposto **richiedente** l'accesso dovrà quindi:

1. Fornire al Direttore ed ai referenti Tecnici gli **attestati validi di formazione** dei lavoratori generale e specifica per lo svolgimento di attività di laboratorio biologico. Ed essere **in regola con la Sorveglianza Sanitaria** D.Lgs.81/2008 per i rischi specifici e con le comunicazioni al medico competente;
2. Compilare il **Modulo B** fornendo informazioni dettagliate sulla **classificazione del gruppo di rischio dell'agente biologico** e/o dichiarare la specie e la sua presenza nell'allegato XLVI del D.Lgs.81/2008;
3. Dare indicazioni in merito all'**addestramento** relativo al corretto utilizzo delle attrezzature, degli agenti biologici in ambiente sterile ed al corretto smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio oppure richiedere ai *referenti tecnici* addestramento relativo, per sé e per eventuali unità di personale non strutturato di cui è il RADR*;
4. Provvedere alla **fornitura dei DPI idonei** per l'attività specifica e fornire tutto il **materiale di consumo** necessario all'attività lavorativa corredato di schede di sicurezza e manuali di uso e manutenzione;
5. Provvedere al versamento della **quota di accesso annuale** secondo il *tariffario* pubblicato nella pagina web del Lab.Biologico, a cui si potrebbero aggiungere a proprie spese anche i **costi per il ripristino del funzionamento di eventuali strumentazioni danneggiate e/o di eventuali danni occorsi durante l'uso del laboratorio**.

Il Direttore

*RADR (Responsabile dell'Attività di Didattica e di Ricerca)

D.Lgs. 81/2008

Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti **quattro gruppi** a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del **gruppo 1**: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del **gruppo 2**: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del **gruppo 3**: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del **gruppo 4**: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.